

**DELIBERAZIONE N. 160 : LAVORO AUTONOMO DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI. PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AUTONOMA ISCRIVIBILE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

LA GIUNTA

visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico decreto legislativo n. 286/98;

richiamata la direttiva del ministero dell'Interno 1 Marzo 2000 che definisce i mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

richiamata la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3484/C in data 4 aprile 2000 con oggetto "Decreto legislativo n. 268/98, art. 26 e DPR n. 394/99, art. 39 Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari";

considerato che per avviare un'attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per il quale è prevista l'iscrizione al registro delle imprese, il cittadino straniero che intenda far ingresso nel territorio dello Stato ovvero già presente in Italia, ma in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di un'attività lavorativa, deve richiedere all'ente camerale un'attestazione relativa alle risorse finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, sulla base di parametri di riferimento previsti dalla normativa;

considerato che l'attestazione in argomento consiste nella astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale quantificate con

un'unica somma espressa in lire o in euro, della quale l'interessato dovrà risultare in possesso al momento del suo ingresso in Italia;

considerato che il Ministero dell'Industria con la circolare sopra citata ha indicato che, al momento della richiesta dell'attestazione, il cittadino straniero deve dichiarare il periodo necessario per l'avvio della attività e l'ammontare dei seguenti elementi di costo connessi all'esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:

- a) costi per immobili;
- b) costi per macchinari e impianti;
- c) costi per attrezzature;
- d) costi amministrativi e fiscali;
- e) costi per l'avviamento dell'attività;
- f) costi diversi;

ricordato che tali elementi costituiranno fattori di valutazione del procedimento, ma non dovranno comparire nel provvedimento relativo all'attestazione né dovrà essere verificato l'effettivo possesso delle relative risorse economiche, riscontro a cui provvederà il Ministero degli Esteri d'accordo con il Ministero dell'Interno;

considerato che il parametro finanziario sarà la risultanza dei tre seguenti ordini di costo:

- 1) ammontare della somma dei costi sopra elencati necessari per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- 2) ammontare dei costi necessari per adempimenti amministrativi e per effettuare il pagamento di imposte e tasse, che non potrà essere inferiore a L. 1.000.000;
- 3) ammontare dell'importo necessario per la dimostrazione dei mezzi di sussistenza per il periodo previsto per l'avvio dell'attività imprenditoriale, calcolati come indicato dalla direttiva del Ministero dell'Interno 1° marzo 2000, comprovati dalla esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze fidejussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale;

preso atto che i mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto d'ingresso in Italia sono determinati da:

- a) disponibilità di una somma non inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- b) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per l'Italia e per il periodo di soggiorno;

richiamato il potere regolamentare della Giunta camerale per la definizione dei parametri finanziari in via preventiva ed astratta e dato atto che è competenza del responsabile del procedimento, sentiti, se del caso, le associazioni di categoria e gli istituti finanziari che abbiano una specifica competenza quali banche, compagnie di assicurazione, società di leasing, definire la misura dei parametri;

ricordato che la Camera di Commercio non è tenuta a rilasciare l'attestazione dei parametri finanziari:

- a) nel caso di possesso da parte dello straniero di "titolo" di subentro in un'attività imprenditoriale già avviata; tuttavia sarà rilasciata una specifica attestazione, che sostituisce quella relativa ai parametri finanziari, in merito alla validità e idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro;
- b) nel caso di cittadino straniero già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro dipendente o di un tipo che consenta l'esercizio di attività lavorativa;
- c) nel caso di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuata;
- d) nel caso di lavoro autonomo consistente in collaborazione a imprese iscritte al Registro imprese e già attive in Italia da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società cooperative;
- e) nel caso di straniero che intenda costituire società di capitali o di persone ovvero accedere a cariche societarie;
- f) nel caso di straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari;

ricordato che la vigente normativa civilistica italiana pone alle imprese con responsabilità limitata, anche a socio unico, per la tutela dei terzi, l'obbligo di dotarsi di un capitale minimo di L. 20.000.000;

ritenuto opportuno procedere alla definizione dei parametri finanziari sopra specificati, riservando a futuri provvedimenti l'introduzione di eventuali modificazioni, tese a realizzare la standardizzazione dei parametri finanziari riferibili alle attività imprenditoriali più ricorrenti e alle tipologie più omogenee;

vista la scheda istruttoria predisposta in osservanza dell'ordine di servizio n. 10 del 3 giugno 1998;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

a) di indicare quale riferimento astratto per l'individuazione dei parametri la somma dei seguenti costi:

1 - costo di acquisto o locazione di immobili, macchinari, impianti, attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività imprenditoriale prescelta, tenuto conto delle dimensioni indicate dall'interessato e, comunque, non inferiore a L. 20.000.000;

2 - costi amministrativi e fiscali come individuati dal Ministero delle Finanze nei propri studi di settore e, comunque, non inferiori a L. 5.000.000;

3 - costi di avviamento commisurati ai mezzi di sussistenza previsti dalle norme in vigore per l'ingresso nel territorio nazionale;

b) di dare atto che per il rilascio dell'attestazione dei parametri di riferimento relativi alle risorse finanziarie necessarie all'esercizio di un'attività, per la quale è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, è competente il dirigente preposto all'area anagrafica, sentite, se del caso, le associazioni di categoria interessate ed acquisite, se necessarie, informazioni

presso istituti operanti nel settore finanziario quali banche, compagnie di assicurazione, società di leasing, nonché la locale intendenza di finanza;

- c) di fissare il termine per la conclusione del procedimento in 60 giorni.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dr Carmelo Antonuccio

**IL PRESIDENTE**  
f.to Dr Francesco Bettoni